

**FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO**  
**00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14**  
**CASELLA POSTALE 2450**

---

**COMUNICATO UFFICIALE N. 20/C**  
**(2003/2004)**

Si dà atto che la Commissione d'Appello Federale,  
nella riunione tenutasi in Roma il 24 novembre 2003,  
ha adottato le seguenti decisioni:

**Collegio composto dai Sigg.ri:**

Barbieri Dr. Vincenzo - Presidente; Marchitello Dr. Claudio, Torri Dr. Ettore, Artico Avv. Sergio,  
Mastrandrea Dr. Gerardo - Componenti; Bravi Dr. Carlo - Rappresentante dell'A.I.A.; Segretario:  
Metitieri Dr. Antonio.

**1 – RECLAMO DEL PISA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI N. 1 PUNTO IN CLASSIFICA NEL CAMPIONATO IN CORSO PER VIOLAZIONE DELL'ART. 9 COMMA 3 C.G.S. A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER ILLECITO SPORTIVO**– (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 61/C del 17.10.2003 e n. 64/C del 21.10.2003).

**2 – RECLAMO DEL CALCIATORE CAMPI CRISTIAN AVVERSO LA SANZIONE DI SQUALIFICA FINO AL 30.6.2004 PER VIOLAZIONE DELL'ART. 6 COMMI 1 E 2 C.G.S. A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER ILLECITO SPORTIVO** – (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 61/C del 17.10.2003 e n. 64/C del 21.10.2003).

**3 - RECLAMO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO L'INCONGRUITÀ DELLA SANZIONE DELLA SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE CAMPI CRISTIAN FINO AL 30.6.2004 A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO PER VIOLAZIONE DELL'ART. 6 COMMA 1 E 2 C.G.S. PER ILLECITO SPORTIVO** – (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 61/C del 17.10.2003 e n. 64/C del 21.10.2003).

La C.A.F. riuniti gli appelli come sopra proposti dal Pisa Calcio di Pisa, dal calciatore Campi Cristian e dal Procuratore Federale, li respinge. Ordina incamerarsi le tasse versate.

**4 – RECLAMO DELLA POL. SILANUS AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ORANI/SILANUS DEL 28.9.2003** – (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sardegna – Com. Uff. n. 13 del 24.10.2003).

La C.A.F. dichiara inammissibile l'appello come sopra proposto dalla Pol. Silanus di Silanus (Nuoro) ai sensi dell'art. 29 comma 5 C.G.S. per mancato invio di copia del reclamo alla società controparte. Ordina incamerarsi la tassa versata.

**5 – RECLAMO DELL' A.C. PERUGIA AVVERSO:**

**- L'INIBIZIONE DI MESI TRE E DELL'AMMENDA DI € 10.000,00 AL SIG. LUCIANO GAUCCI PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 COMMA 1, 1 COMMA 1 E 16 COMMA 1 C.G.S.;**

**- L'AMMENDA DI €10.000,00 ALLA SOCIETÀ PERUGIA PER VIOLAZIONE DELL'ART. 2 COMMA 4 E ART. 16 COMMA 3 C.G.S. PER RESPONSABILITÀ DIRETTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE** – (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 118 del 30.10.2003).

La C.A.F. respinge l'appello dell'A.C. Perugia di Perugia come sopra proposto e ordina incamerarsi la tassa versata.

**6 – RECLAMO DELL' A.S. AUGUSTA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA MONTESILVANO/AUGUSTA DEL 13.9.2003** – (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 105 del 31.10.2003).

La C.A.F. dichiara inammissibile l'appello come sopra proposto dalla A.S. Augusta di Augusta (Siracusa) ai sensi degli artt. 29 comma 6 e 33 comma 1 C.G.S.

**Collegio composto dai Sigg.ri:**

Barbieri Dr. Vincenzo - Presidente; Marchitello Dr. Claudio, Esposito Dr. Luigi Antonio, Sperandio Dr. Sandro, Verusio Dr. Francesco - Componenti; Bravi Dr. Carlo - Rappresentante dell'A.I.A.; Segretario: Metitieri Dr. Antonio.

**7 – RECLAMO DEL G.S. NUVOLERA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CASTEL MELLA/NUVOLERA DEL 28.9.2003** – (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia – Com. Uff. n. 16 del 23.10.2003).

La C.A.F. respinge l'appello dell'G.S. Nuvolera di Nuvolera (Brescia) come sopra proposto e ordina incamerarsi la tassa versata.

**8 – RECLAMO DEL G.S. NUVOLERA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA NUVOLERA/CALCINATO DEL 5.10.2003** – (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia – Com. Uff. n. 16 del 23.10.2003).

La C.A.F. respinge l'appello dell'G.S. Nuvolera di Nuvolera (Brescia) come sopra proposto e ordina incamerarsi la tassa versata.

**9 – RECLAMO DELL’ A.S. INTERNAZIONALE GORIZIA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA AREA VERDE/INTERNAZIONALE GORIZIA DEL 18.10.2003** – (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia – Com. Uff. n. 13 del 29.10.2003).

La C.A.F. accoglie il reclamo dell’A.S. Internazionale Gorizia di Gorizia, annullando l’impugnata delibera, ripristinando, altresì, il risultato di 1-8 conseguito sul campo nella gara suindicata. Ordina restituirsi la tassa versata.

**10 – RECLAMO DELL’ U.S. ROSSANESE CALCIO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ROSSANESE/LEONZIO DEL 28.9.2003 A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO PER L’ATTIVITÀ INTERREGIONALE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 E 12 C.G.S.** – (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato per l’Attività Interregionale – Com. Uff. n. 45 del 31.10.2003).

La C.A.F., decidendo sull’appello come sopra proposto dall’U.S. Rossanese Calcio di Rossano Calabro (Catanzaro), annulla l’impugnata delibera, ai sensi dell’art. 33 n. 5 C.G.S., per tardività del deferimento, ripristinando, altresì, il risultato di 3 – 0 conseguito in campo nella gara suindicata. Ordina restituirsi la tassa versata.

**11 - RICHIESTA DI AMNISTIA DEL SIG. PIRROTTA GIUSEPPE IN ORDINE ALLA SANZIONE DELL’INIBIZIONE COMMINATA FINO AL 25.1.2008 CON PROPOSTA DI RADIAZIONE** – (Delibera della C.A.F. – Com. Uff. n. 51/C del 19.6.2003).

La C.A.F. respinge la richiesta di amnistia come sopra proposta dal Sig. Pirrotta Giuseppe.

---

Il testo integrale della suddetta delibera sarà riportato sul fascicolo delle decisioni della C.A.F., che sarà pubblicato a cura della F.I.G.C. e rimesso agli Organi federali ed alle parti interessate.

**Publicato in Roma il 25 novembre 2003**

IL SEGRETARIO  
Avv. Giancarlo Gentile

IL PRESIDENTE FEDERALE  
dott. Franco Carraro